

LE DONNE SEGUONO. CITTADINANZA DI SANGUE ED EMIGRAZIONE FEMMINILE NEL CODICE DELL'ITALIA LIBERALE. UNA RIFLESSIONE*

di Ninfa Contigiani**

Sommario. 1. Introduzione. – 2. La cittadinanza di sangue nel Codice civile (e la sua assenza dallo Statuto). – 3. La famiglia tradizionale come *prius* logico e la parentela di sangue come modello identitario nazionale (art. 48 c.c. 1865). – 4. La cittadinanza di sangue e gli «Italiani stranieri». 5. Il conflitto di cittadinanza. 6. – I tratti permanenti dell'emigrazione femminile. 7. – Conclusione.

602

1. Introduzione. L'Italia liberale scelse come suo primo modello di cittadinanza lo *Ius sanguinis*.

Fu una scelta legata anche ai significati simbolici che il sangue poteva restituire come carattere originario ed elemento fondativo dell'«italianità», come giuristi e legislatori la definirono. Coerentemente anche il modello familiare adottato fu quello dei legami parentali di sangue. La cittadinanza di sangue fu certamente una scelta legata al momento dello *State building* ma con uno sguardo «statico», focalizzato prima di tutto su cosa eravamo in quel momento, mentre uno sguardo aperto sul futuro e le sue potenzialità economiche e sociali fu quello dei paesi che scelsero lo *Ius soli* che guarda al futuro dinamicamente, accettando la possibilità del cambiamento.

Collocata nel Codice civile del 1865 la disciplina della cittadinanza ebbe l'altra faccia della medaglia nella condizione giuridica dello straniero. Entrambe furono definite attorno alle libertà individuali borghesi, secondo i connotati propri dell'età liberale che spiegano anche il perché tale disciplina non si trovasse nello Statuto. Nella Costituzione c'erano le premesse a diritti veri e propri che, per diventare tali, avrebbero dovuto essere definiti in un'apposita legge ed inoltre il Codice ebbe valore costituzionale di fatto¹.

La scelta fu in parte astrattamente identitaria ma la valutazione dell'istituto della cittadinanza e della sua articolazione passò presto per il filtro ben invadente delle ricadute effettive sul fenomeno dell'emigrazione evidenziandone le contraddizioni. Ciò perché, per il combinato disposto delle politiche migratorie di altri Stati con quelle attuate con il Codice Pisanelli, molto spesso, successe che lo straniero fosse proprio l'italiano emigrato con tensioni tra ordinamenti giuridici e contrasti con i propri cittadini che perdurarono a lungo².

* *Sottoposto a referaggio*. Questo contributo fa parte del dossier di studi *La sfida della migrazione climatica*, a cura di Susana Borrás Pentinat e Angela Cossiri ed è frutto del Progetto CLIMOVE, finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea con l'accordo di sovvenzione Marie Skłodowska-Curie (H2020-MSCA-IF-2020) n. 101031252 dell'Università degli Studi di Macerata (Italia). Gli articoli riflettono solo il punto di vista degli autori e la REA non è responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute. Il saggio mantiene lo stile di una riflessione interlocutoria. Un ringraziamento per l'occasione va alla Prof.ssa Angela Cossiri quale capofila.

** Ricercatore di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Macerata.

¹ M. Fioravanti, *Il valore della Costituzione: l'esperienza della democrazia repubblicana*, Roma-Bari, 2009, 3-62 *passim*.

² G. Tintori, *Nuovi italiani e italiani nel mondo. Il nodo della cittadinanza*, in P. Corti e M. Sanfilippo (a cura di), *Storia d'Italia*, Annali, vol. 24: Migrazioni, Torino, 2009, 743-764, spec. 743-745.

Il Regno d'Italia visse già dai primi anni dell'Unità una perdita di sudditi verso altri Stati continentali (verso la Francia, la Germania, la Svizzera per lo più) ma a fine secolo il fenomeno cambiò di dimensione e di significato in quanto si aprirono le rotte atlantiche e si ebbe la grande migrazione diretta verso le Americhe, prima l'Argentina e il Brasile alla ricerca di manodopera e poi gli Stati Uniti che avevano abolito la schiavitù.

Tra l'ultimo quarto dell'Ottocento e gli anni Settanta del Novecento il fenomeno migratorio portò fuori dal nostro Paese circa 30.000.000 Italiani che cercarono fortuna altrove, partendo da tutte le nostre Regioni per un'emigrazione di massa che coinvolse famiglie intere dando vita ad una emigrazione che per dimensioni e durata forse non ha avuto pari in altre esperienze nazionali. All'Unità la popolazione italiana era minore³.

Partirono milioni di contadini, espulsi dalla crisi agraria del 1887 e messi ancora più in difficoltà dalle politiche protezionistiche, ma anche piccoli artigiani e piccoli proprietari legati all'economia preindustriale, partirono girovaghi e braccianti per fuggire dall'estrema miseria. Partirono per lo più uomini, i capifamiglia o i figli maschi adulti ma in numero notevole anche minori. Lo sfruttamento del lavoro minorile fu anche in patria strutturale all'avvio del sistema industriale come ci dice la prima legge sociale del Regno d'Italia, quella legge Berti che nel 1886 fu dedicata alla tutela del lavoro fanciulli, impiegabili dai nove anni nelle cave, nelle miniere, negli opifici⁴.

In questo passaggio la cittadinanza di sangue, innervata di tradizionalismo – in un contesto di nazionalismo e colonialismo⁵, divenne prima lo strumento di una «riterritorializzazione» poi, in particolare con l'inizio del Novecento anche lo strumento per tentare politiche di espansione economica⁶.

Così, alla *legge Crispi* del 1888 che potrebbe esser in senso lato considerata la prima legge

³ La prima statistica che dichiara i numeri del fenomeno è del 1871, gli albori di quello che diverrà un vero e proprio esodo. Sulla stortura provocata dalle statistiche ufficiali dell'epoca che inserivano le donne sotto la generica dizione di «casalinghe» procurando nella storiografia fino agli anni Novanta del Novecento un *trompe l'oeil* per cui non si valutarono e riconobbero le tante diverse condizioni nel paese di partenza come nei paesi di arrivo delle donne italiane migranti, M. Tirabassi, *Trent'anni di studi sulle migrazioni di genere in Italia. Un bilancio storiografico*, in *Lontane da casa. Donne italiane e diaspora globale dall'inizio del Novecento a oggi*, Torino, 2015, 19-39, *open access* in <http://books.openedition.org/aaccademia/891>, 6 novembre 2023.

⁴ L.n. 3657/1886. Il limite d'età si legava, come chiaramente detto nel dibattito parlamentare, all'obbligo scolastico posto dalla Legge Coppino, riducendo drasticamente il limite profilato da altri progetti legislativi sull'argomento che proponevano 12 anni, con effetti paradossali rispetto allo scopo di tutela dichiarato, mentre già nel *Factory Act* inglese del 1833 i fanciulli al di sotto dei 10 anni non potevano lavorare, come non potevano lavorare quelli tedeschi fino a 12 anni con la *Gewerbe Ordnung* del 1869, limite elevato a 13 anni nel 1871.

Si consideri che nella pubblicazione ufficiale della *Statistica dell'emigrazione italiana degli anni 1884 e 1885*, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1886, alla pagina IX, c'è il paragrafo dedicato agli «Emigranti divisi per sesso e per età». Il testo ci dice che «gli uomini emigrano in maggior numero delle donne e gli adulti più dei fanciulli nel decennio 1876-85 troviamo che i maschi sono da 90 a 92 per cento nell'emigrazione temporanea e da 63 a 79 per cento nella propria. I fanciulli fino a 14 anni sono da 13 a 28 per cento nella emigrazione propria e da 4 a 7 nella temporanea mentre la proporzione dei fanciulli d'ambo i sessi, al disotto di 14 anni secondo il censimento del 1881 è il 30 per cento della popolazione del Regno». Importante è tenere in conto che come dichiarato nelle linee metodologiche del volume le cifre tengono presente sia l'emigrazione legale che quella clandestina, poiché furono date esplicite raccomandazioni alle autorità comunali di pubblica sicurezza di guardare ai passaporti rilasciati ma anche alla pubblica notorietà.

⁵ Il collegamento tra il fenomeno dell'emigrazione e le politiche del colonialismo, considerando quest'ultimo la soluzione del primo ebbe un precursore in L. Carpi, *Delle colonie e dell'emigrazione degli italiani all'estero*, 4 voll., Milano, 1874, *passim*.

⁶ Nei primi anni della politica migratoria del Regno d'Italia il punto è quello colto precisamente da Tintori, *Nuovi italiani*, cit., p. 750: «L'obiettivo principale che le *élites* politiche italiane perseguirono fu di includere il più possibile, sotto il piano giuridico, gli emigrati e i loro discendenti entro i confini della Nazione e creare i presupposti per una riterritorializzazione della comunità politica», purché, mi sento di sottolineare, sia chiaro che quella ridefinizione avviene su una base sostanzialmente etnica.

sull'emigrazione successe quella che in effetti lo fu veramente, la *legge Giolitti* del 1901. È ormai noto che la prima non si fece davvero carico dello *status civitatis* del migrante, preoccupandosi al contrario delle condizioni con cui i mediatori e le compagnie di trasporto avrebbero dovuto portare avanti i loro affari senza problematiche o conflitti⁷.

Al contrario, la legge del 1901 guardò, chiaramente, agli italiani all'estero come un gruppo dall'identità predeterminata e indiscussa⁸ che alla fine del tragitto migratorio avrebbe potuto essere una testa di ponte commerciale per l'economia della Madre patria. Dunque, nelle politiche sulla cittadinanza di inizio secolo il migrante diventa uno strumento di espansionismo, prima commerciale poi anche politico, con una spinta che, in tal senso, si farà qualitativamente diversa con il Fascismo.

In tutto questo breve *excursus*, che racconta anni cruciali se pensiamo che ancora oggi siamo inchiodati a quel modello di cittadinanza indicato in *incipit*, ci pare interessante una riflessione sul ruolo che ebbero le donne.

Anche le donne partirono, in un orizzonte che le vedeva prendere una decisione solo in parte individuale perché sempre dentro un progetto familiare, in una percentuale che le fonti statistiche dell'epoca ci consentono di considerare nella misura del 20 per cento della grande migrazione, ovvero sul totale degli espatri che furono registrati⁹. Quando non partirono, rimasero a «conservare» la famiglia, il piccolo patrimonio posseduto quando c'era, ma sempre a fornire comunque cooperazione a che il progetto migratorio avesse avuto successo¹⁰.

2. La cittadinanza di sangue nel Codice civile (e la sua assenza dallo Statuto). Su questo sfondo, a voler tenere lo sguardo sul profilo femminile della questione della cittadinanza - legata come dicevamo a quello della migrazione e delle politiche migratorie - bisogna considerare che il punto di partenza è inequivoco «è cittadino il figlio di padre cittadino» come recita l'art. 4 del Codice Civile Pisanelli per il Regno d'Italia. A seguire l'art. 7 considera anche la madre in effetti, ma limitatamente alla circostanza che il padre sia ignoto. Dunque, solo quando il sangue paterno non fosse stato utile emergeva la possibilità di considerare la madre, che però a sua volta poteva essere ignota per cui solo in ultima *ratio* emergeva l'indicazione della cittadinanza territoriale (*ius soli* per nascita sul territorio italiano con residenza e possibilità di mantenerla o lasciarla)¹¹.

⁷ D. Freda, *Governare i migranti. La legge del 1901 e la giurisprudenza del Tribunale di Napoli*, Torino, 2018, *passim*.

⁸ *Codice civile* 1865, art. 11. La cittadinanza si perdeva per rinuncia esplicita ma comunque il percorso era irto di ostacoli nella pratica. Sulla legge è interessante considerare il profilo che riguarda la giurisdizione speciale a cui ne fu demandata l'attuazione, «condotti dalla necessità» come ebbe a dire il Guardasigilli Gianturco, in accordo con il Relatore Luzzatti, nella discussione che si aprì al riguardo con l'on. Gallini il quale avrebbe voluto le sentenze del pretore non appellabili a tal riguardo, mentre al primo sembrava molto più vicina «agli interessi del migrante» la Commissione arbitrale istituita, O. Abbamonte, *Il potere dei conflitti: testimonianze sulla storia della magistratura italiana*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017, p. 148; in nota l'autore rinvia a F. Perrone, *Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale in materia di emigrazione: dottrina errata della Corte suprema di Roma (sezioni riunite)*, Napoli, 1908.

⁹ M. Sanfilippo, *Tipologie dell'emigrazione di massa*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (a cura di), *Storia dell'emigrazione italiana. Partenze*, Roma, 2001, p. 83. Complessivamente partirono tra il 1876 e il 1915, registrate, 14.027.000 persone di cui 7.622.650 andarono oltreoceano, mentre 6.137.250 restarono in Europa, *ivi*, p. 79. In prospettiva di genere l'autore segnala che per esempio dalle Marche partirono anche intere famiglie e donne sole. I flussi registrati ci dicono che comunque la percentuale femminile oscilla nei quinquenni ma sostanzialmente è tra il 17 per cento e il 20 per cento di quella maschile negli anni fino alla Prima guerra mondiale, *ivi*, p. 82.

¹⁰ B. Maida, *Quando partivamo noi. Storie e immagini dell'emigrazione italiana 1880-1970*, Torino, 2015, *passim*.

¹¹ Un volume puntuale e capace di cogliere la prospettiva profondamente discriminante di questa scelta per le italiane, in tutto il lungo periodo che va dal Regno d'Italia alla nostra contemporaneità, è M. Mellone, *Disciplina*

In principio, dunque, soprattutto venne il sangue.

Da allora, nonostante diverse leggi successive che hanno temperato il principio e la Costituzione democratica che ha parificato i genitori, continuiamo ad essere italiani prima di tutto perché di sangue italiano, non perché sottoposti alle leggi dello Stato italiano, se posso usare un'espressione forte¹². Un elemento quest'ultimo non indifferente, perché il sangue è l'origine e la legge solo la conseguenza.

Per capire meglio, può essere utile ripercorrere sintetizzandolo enormemente il discorso dei giuspubblicisti di inizio secolo, se cioè la cittadinanza italiana fosse da considerare nel profilo della forma, uno *status* inteso come qualità e posizione del soggetto nei confronti dello Stato, secondo un'ottica soggettiva e di rapporto verticale, oppure uno *status* che esprimesse piuttosto un espediente tecnico, una finzione che descrive il legame dell'individuo con lo Stato, come mera sintesi della pluralità dei rapporti tra personalità del soggetto e personalità giuridica statale nell'ottica oggettiva¹³. Oppure ancora, se non dovesse essere considerata fondamentale anche una dimensione orizzontale, che mettesse i con-cittadini nella condizione di riconoscersi tra pari, quella della «coscienza nazionale» definita da Pasquale Stanislao Mancini come dimensione di consapevolezza e volontà di appartenenza alla comunità nazionale seguendo un elemento spirituale, quasi religioso¹⁴.

La discussione giuspubblicistica ci fu anche rispetto alla collocazione o meno della disciplina della cittadinanza nel livello costituzionale piuttosto che nel Codice, ma l'assenza materiale dallo Statuto si può considerare frutto sia della sua origine quarantottina (che lo ha ovviamente segnato anche nei contenuti) sia un elemento che riconduce alla convinzione ancora profonda negli anni dell'Unità del valore costituzionale del *Codice civile*, così che ci si risolve per inserirla in quest'ultimo¹⁵.

Il Codice civile, infatti, poteva essere considerato la vera «intima identità della comunità di riferimento» a maggior ragione dopo esservi tornati nonostante l'abolizione di tutta la legislazione francese con la Restaurazione. In effetti, il «modello-codice» si era affermato da sé oltre le contingenze storiche degli interessi politici e dei monarchi. L'ordine politico che lo aveva generato nei suoi contenuti indietreggiò, ma i contenuti rimasero a partire dalla centralità dei diritti liberali, soprattutto borghesi, con la proprietà a sovrastare tutti gli altri¹⁶. Una scelta ulteriormente chiarita proprio dalla disciplina stessa, che all'art. 1 dichiara la cittadinanza presupposto del riconoscimento dei diritti civili ai Regnicoli, ma coerentemente

della cittadinanza italiana e donne cittadine. Una discriminazione mai terminata, Napoli, 2023, per le origini storiche della questione in particolare si vedano 11-80.

¹² La l. n. 123/1983, art. 5, introduce i figli adottivi, ma dopo la l. n. 1912 di Giolitti la prima vera riforma del diritto di cittadinanza è del 1992, la c.d. *legge Martelli*.

¹³ F. Colao, *L'«Idea di Nazione» nei giuristi italiani tra otto e novecento*, in *Quaderni fiorentini*, 30, 2001, 255-360.

¹⁴ P.S. Mancini, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, Torino, 1951, *passim* su cui una lettura puntuale rispetto al nostro profilo è quella di L. Nuzzo, *Da Mazzini a Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto*, Macerata, 2007.

È ancora assai utile per la chiarezza con cui pone le questioni riguardo all'ambiguità che era insita nell'identificazione del concetto di cittadinanza con quello di nazionalità operata dal dibattito giuspubblicistico di epoca liberale, E. Grosso, *La cittadinanza: appartenenza, identità e partecipazione dallo Stato liberale alla democrazia contemporanea*, in *Storia d'Italia*, vol. 29. *Legge, Diritto, Giustizia. I diritti, il mercato, la Pubblica amministrazione*, Torino, 107-142, spec. 108. «La nazionalità di Mancini, dunque, se non prescinde completamente dall'elemento etnico, ne limita il ruolo a quello di condizione materiale» mentre «il fattore decisivo e preminente della nazione, nel suo pensiero, consiste in un 'elemento psicologico', il *sentimento nazionale* o, meglio, secondo le sue parole 'la coscienza della nazionalità'», (112 e 115).

¹⁵ P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Torino, 2007, 88; è vero sempre che il codice civile rappresenta in modo particolarmente significativo non solo l'idea del monopolio delle fonti del diritto ma «il problema primario della connessione fra ordine giuridico e potere politico», lo è stato *a fortiori* nella storia d'Italia.

¹⁶ G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, Torino, 2011, 101 e *passim*.

con la centralità proprietaria dell'epoca, segnalando ex art. 3 che quegli stessi diritti civili saranno godibili anche dallo straniero.

3. La famiglia tradizionale come prius logico e la parentela di sangue come modello identitario nazionale (art. 48 c.c. 1865). Quale primo spazio di protezione dell'individuo e dunque elemento fondante del nuovo Stato, la famiglia tradizionale fu ripresa nel Codice Pisanelli anche perché rappresentava un tratto comune ad una parte importante degli Stati preunitari¹⁷. Lo Stato in costruzione rifuggì - con fermezza - l'esempio austriaco del 1811 che sulla scia della tradizione filosofica kantiana e di un ordinamento organizzato intorno alla capacità giuridica dei singoli, non antepose ad essi l'unità familiare se non nel caso dei sudditi di religione cattolica¹⁸. Una differenza importante per seguire la condizione femminile nella cittadinanza e nell'emigrazione tra Otto e Novecento.

Il capo IX, Sezione I del Codice civile per il Regno d'Italia 1865 dispose un articolato di diritti e dei doveri di coniugi tra loro che ripropose, appena attenuata, la famiglia gerarchica e diseguale del *Code Napoleon* (artt. 212 ss.). Se il matrimonio imponeva ad entrambi la coabitazione, la fedeltà e l'assistenza (art. 130), della famiglia il «capo» fu nitidamente il marito, tanto che la moglie fu obbligata ad accompagnarlo ovunque avesse ritenuto di risiedere (art. 131) e avrebbe dovuto mantenerlo se quello non avesse avuto i mezzi sufficienti (in Francia anche «obbedirlo» ex art. 213). Il marito la doveva proteggere e tenere presso di sé somministrandole il necessario alla vita (art. 132) ma quest'obbligo cessava se la moglie si fosse allontanata e non fosse tornata nel domicilio coniugale (art. 133). Inoltre, la moglie non ebbe capacità giuridica senza autorizzazione del marito (art. 134) tranne che in casi tassativi specificati dalla legge, tra i quali la mercatura (art. 135); la separazione si prevede solo nei casi della legge: per adulterio, volontario abbandono e sevizie ma poté essere domandata contro il marito solo per concubinato (150). Il divorzio nell'Italia liberale non fu previsto, nonostante la discussione ci fu e fu articolata¹⁹, d'altronde anche Napoleone quando occupò i nostri territori e portò le sue leggi non giudicò opportuno introdurlo.

Si trattava di una famiglia che volgeva lo sguardo indietro e ne rintracciava le permanenze pre-unitarie, sotto un testo apparentemente pedissequo del codice napoleonico²⁰. La cultura giuridica (e politica) italiana scelse la famiglia come «istituto d'ordine», ma le argomentazioni e gli interventi che i nostri giuristi-legislatori fecero sia in ambito dottrinale che durante i lavori parlamentari per l'approvazione del Codice, ci mostrano che il significato profondo dato a questo modello familiare fu diverso dai richiami politici francesi alla «petite Patrie»²¹. Riferendosi alla *patria potestas*, istituto che più d'ogni altro sintetizza in modo incontestabile il

¹⁷ «Il sistema che si ha per codice civile è molto semplice, perché si è seguita la purità del diritto di natura. [...] e perciò la famiglia civile risponde perfettamente alla famiglia naturale, avendo entrambi per base il vincolo del sangue» solo per esempio icastico G. Foschini, *Delle persone e del loro stato secondo il Codice civile italiano*, Napoli, 1886, 91.

¹⁸ v. *Codice Civile universale austriaco*, artt. 28 ss. sulla cittadinanza, spec. art. 32 sulla perdita della cittadinanza che è automatica per emigrazione; art. 40 ss. per la definizione di famiglia, gli obblighi coniugali, i diritti del marito-capo famiglia e della moglie; art. 111 ss. per l'impossibilità di divorzio per i cattolici.

¹⁹ Qualche anno fa, ha ricostruito in modo completo l'articolato dibattito su quel nodo problematico che è stato il mancato divorzio in Italia fino alla fase democratica, C. Valsecchi, *In difesa della famiglia? divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, 2004; di «consapevolezza di operare in ambiente ostile» per i fautori dell'istituto nell'Italia degli anni rivoluzionari e napoleonici pure quando fossero dalla parte del legislatore ha scritto P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia 1796-1975*, Bologna, 1974, 100.

²⁰ P. Ungari, *Le legislazioni familiari nell'800 italiano*, in G. Conti Odorisio (a cura di), *Salvatore Morelli 1824-1880. Emancipazione e democrazia nell'Ottocento europeo*, Napoli, 1992, 81-92.

²¹ Le stesse edizioni dei Codici a stampa dimostrano il legame stretto con il testo francese, un esempio tra tanti: *Codice civile del Regno d'Italia, col confronto del Codice Napoleone e delle leggi civili del già Regno delle Due Sicilie*, Palermo, 1865; l'espressione ancora efficace è in M. Cavina, *Il potere del padre*, Milano, 1995, 1.

peso tralazizio dei rapporti verticali nella famiglia sin dall'epoca romana, già nel 1863 Cassinis nella sua *Relazione al primo progetto del codice civile* dichiarava che «La legge morale, ben più che la legge civile, governa la vita domestica» appigliandosi piuttosto a fondamenti moralistici (quando non velatamente religiosi)²².

Ma più ancora della stessa morale poté l'elemento del sangue rintracciabile come essenziale nella definizione del legame familiare «proprio» rispetto all'«improprio». Lo segnalò la dottrina penalistica preunitaria per i casi di parricidio. Giovanni Carmignani distinse chiaramente la pena tributata al parricidio proprio (che si consumava contro il padre ma tassativamente quando ci fosse il legame di sangue) da quello improprio (che si consumava quando il legame fosse di affinità)²³. Esemplare il caso del figlio adottivo che in Italia (diversamente che in Francia) non fu punito con il massimo della pena e dell'afflizione stabilita nei tre codici penali che furono in vigore fintanto che prese vigenza il primo Codice penale italiano, il Codice Zanardelli del 1890²⁴.

Il legame parentale di sangue diventò così un modello identitario coerente tanto nel privato quanto nel pubblico, segnando la giusta autonomia dal codice-modello d'oltralpe. Al contempo, mantenne (mantiene ancora?) la famiglia italiana – in quanto tradizionale – pervicacemente in uno spazio particolare, privatistico finché ci si occupa delle relazioni intrafamiliari, pubblicistico quando le sue gerarchie o il suo ordine interno vengano lesi. In un certo senso la famiglia fu descritta in uno spazio concettuale che precedeva la legge positiva e lo stesso codice civile il quale la definiva per dargli la capacità di produrre effetti giuridici.

Con queste condizioni di partenza dell'ordine familiare è evidente che la politica familiare dell'emigrazione la decideva il capo-famiglia e che la moglie ne seguisse le indicazioni, per necessità se non per virtù. Anche quando a partire furono i figli maschi non si può certo pensare che non fosse il padre a decidere di questa soluzione, perché tutte le partenze erano chiaramente regolate da una logica familiare in cui la maggior parte delle volte prioritario fu aumentare gli introiti e diminuire le bocche da sfamare.

Non furono pochi i minori che migrarono. Diversamente che per le migrazioni dei padri, in cui le fonti importanti sono quelle epistolari che hanno spesso restituito quanto l'ordine gerarchico familiare non si interrompesse nella distanza²⁵, per le migrazioni dei minori e le assenze dei figli una documentazione utile sono i *report* dei Consolati, che ci dicono che nel 1901 il 18 per cento della manodopera nelle cave del Canton Ticino è costituita da minori di anni 18, che nelle attività alberghiere di Londra addirittura erano il 33 per cento, che nelle vetrerie francesi all'inizio del Novecento circa 1600-1700 erano i bambini italiani²⁶. Le condizioni poste dalla proprietà fondiaria, o i caratteri dei contratti mezzadri da ben prima dell'unità d'Italia avevano costretto la pratica di allontanare i minori di casa²⁷.

Tuttavia, nel caso di famiglie di piccoli possidenti, gli esiti del «rimanere» cui erano indubbiamente costrette le donne divennero imprevedibilmente per loro emancipanti, come

²² *Progetto di Codice civile italiano comunicato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia Cassinis in conformità della Relazione per esso presentata alla Camera dei Deputati ed al Senato nella tornata del 19 e del 21 giugno 1860*, Napoli, 1861, p. XI; il dibattito dottrinale in tutta la sua ricchezza e sul lungo periodo in P. Passaniti, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della "società coniugale" in Italia*, Milano, 2011, 205-267 *passim* e spec. 213.

²³ G. Carmignani, *Elementi di diritto criminale del professore Giovanni Carmignani*, Milano, 1863, 343; G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale col commento della legislazione Gregoriana*, 2 voll., Macerata, 1841, to. II, 203.

²⁴ *Codice penale per il Regno d'Italia*, 1889, Artt. 364-366.

²⁵ A. Palombarini, *Relazioni affettive e ruoli femminili nella famiglia dell'emigrante marchigiano da un epistolario bilaterale (1906-1912)* in E. Sori (a cura di), *Le Marche fuori dalle Marche. Migrazioni interne ed emigrazione all'estero tra XVIII e XX secolo*, Quaderni monografici di «Proposte e ricerche» 4 voll., 24, 1998, to. IV, 888.

²⁶ P. Corti, *Famiglie transazionali*, in *Storia d'Italia. Annali*, vol. n. 24, Torino, 2009, 305.

²⁷ P. Passaniti, *Mezzadria. Persistenza e tramonto di un archetipo contrattuale*, Torino, 2017 *passim*.

hanno messo in mostra i primi studi sull'emigrazione femminile degli anni Novanta. Il capofamiglia partiva e certo non si poteva abbandonare tutto, dunque che emigrassero entrambi i coniugi insieme fin da subito fu l'eccezione di chi non aveva davvero nulla e nemmeno nessuna minima rete²⁸.

Rimanere diventò per le donne sposate l'occasione di esperienze impensabili in condizioni normali. Debitamente autorizzate dal marito furono costrette a prendere in mano gli affari di famiglia, a parlare con altri padroni, con eventuali braccianti necessari al raccolto, persino con gli istituti bancari diventando il referente della famiglia verso l'esterno²⁹. Senza rendersene conto avvicinarono saperi e ambienti che mai avrebbero potuto, da sole, con il marito presente in terra natia, o con il figlio grande in casa³⁰.

Risalente e profondo era infatti l'ordine della disuguaglianza che aveva strutturato nei secoli precedenti la disparità di ruolo e di stato della donna e non era cambiato neppure nel mutare delle condizioni sociali del matrimonio e della struttura familiare. Con la Rivoluzione francese si innovò l'asse successorio comprendendovi le figlie femmine e si inaugurò il matrimonio degli affetti e dell'uguaglianza dei coniugi, ma la ragione fu la volontà prepotente di affrancarsi dal passato d'Antico regime. L'innovazione fu di taglio economico-libertario non di riconoscimento inclusivo, a dirla con il linguaggio di oggi. Ne furono prova il mancato riconoscimento del diritto di voto alle donne che proprio la Francia rivoluzionaria mantenne³¹ ma anche, negli anni successivi, l'accettazione silente del modello napoleonico di famiglia sia nella stessa Francia che nel nostro codice civile unitario del 1865: per i rapporti interni un vero e proprio modello reazionario e volto indietro. Lo ha spiegato molto bene Pietro Costa quando ha rintracciato nel giusnaturalismo egualitario il significato di «uomo» come predeterminato e scontato nella direzione dell'essere umano maschile e non dell'essere umano generico. Il discorso della cittadinanza femminile giusnaturalistico è frutto delle ascendenze filosofiche legate all'idea familiare di Aristotele de «La Politica»³². La famiglia borghese cambiò di conformazione ma non nella struttura gerarchica e convergente sull'uomo, padre o marito che fosse³³.

4. La cittadinanza di sangue e gli «Italiani stranieri». Il valore della metonimia del sangue italiano, proprio perché fondativo dentro un modello familiare tradizionale che assunse un significato identitario, non rimase confinato nello schema dei rapporti di discendenza e innervò anche il discorso sulla cittadinanza³⁴. Tutto il Risorgimento si era eretto anche

²⁸ M. Tirabassi, *Trent'anni di studi*, cit., §24.

²⁹ *Codice civile del Regno d'Italia*, 1865, art. 134 sull'autorizzazione maritale.

³⁰ P. Corti, *Famiglie transazionali*, cit., 310-312.

³¹ Nell'Italia unitaria, a contrasto con questa più che condivisa mentalità si staglia, per modernità e consapevolezza, la figura di Salvatore Morelli che nella seconda metà dell'Ottocento fu, forse, il più limpido sostenitore del riconoscimento della piena cittadinanza femminile compreso il diritto di voto, quale inevitabile segno e al contempo realizzazione dell'idea di Progresso, G. Conti Odorisio, *Pensiero politico e questione femminile*, in Salvatore Morelli (a cura di), *La donna e la scienza di Salvatore Morelli*, in Ead. (a cura di), *Salvatore Morelli 1824-1880*, cit., spec. 41-79, una voce la sua che si levava tenace ma per lo più inascoltata anche in Parlamento, non fuori però dove, ispirata da simili ideali, a quella voce si riallacciava Anna Maria Mozzoni, F. Taricone, *Salvatore Morelli e Anna Maria Mozzoni*, in G. Conti Odorisio (a cura di), *Salvatore Morelli 1824-1880*, cit., 180 e *passim*.

³² P. Costa, *Il discorso della cittadinanza e la differenza di genere*, in A. Di Clementi (a cura di), *Il genere dell'Europa. Le radici comuni della cultura europea e l'identità di genere*, Roma, 2003, *passim*.

³³ Ancora utile per una rappresentazione sintetica ma chiara G. Montroni, *La famiglia borghese*, in P. Melograni (a cura di), *La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi*, Roma-Bari, 1988.

³⁴ Mirabile sintesi più volte riedita quella sul punto di P. Costa, *Cittadinanza*, Roma-Bari, 2005, spec. 75-88 in particolare riguardo al discorso sulla cittadinanza dello Stato-nazione come modello ottocentesco; sul significato profondo, legato innanzitutto all'effettività dei legami in antico regime è ancora adamantino M. Bloch, *I vincoli di sangue*, in A. Manoukian (a cura di), *Famiglia e matrimonio nel Capitalismo europeo*, Bologna, 1974, 57 ss.

sull'immagine icastica della terra-madre da un lato e dei padri e dei figli della patria dall'altro. Furono presentati come figure eroiche, letterarie e non, che ebbero il ruolo di «commuovere» verso l'obiettivo comune dell'Unità³⁵.

In questo contesto simbolico, quale significato assunse la condizione giuridica di chi la patria la voleva abbandonare (o meglio doveva) in cerca di fortuna? Nel contesto italiano il legame tra normativa sulla cittadinanza e il fenomeno della migrazione venne in evidenza già dagli anni Ottanta dell'Ottocento, in quella fase che mostrava l'inizio di una espansione industriale pur tuttavia non sufficiente a nutrire la massa di manodopera disponibile, mentre già con Crispi la politica colonial-nazionalistica dell'Italia liberale si indirizza proprio «alle esigenze di sviluppo dell'emigrazione popolare dell'Italia del Sud verso gli ex possedimenti eritrei, negli anni Novanta a tutti gli effetti Colonia»³⁶.

L'abbraccio simbolico della madre-patria non fa emergere una rottura del nesso tra sovranità e territorio ma pone in luce le tensioni fra *ius migrandi* come diritto universale e categorie giuridiche dello Stato-nazione, tra fatto emigrazione (determinato dalla fame, dalla necessità di sopravvivere) e diritto statale³⁷.

Già dalla prima legge organica in materia, l'Italia sviluppò una visione dello *Status civitatis* che servì anche da «strumento di enfattizzazione dell'identità nazionale» e che si evidenziò a contrasto anche attraverso la molteplicità di *status* riservati ai sudditi delle Colonie (Albania, M. Oriente, Eritrea, Libia)³⁸.

Tornando alla normativa, la purezza del modello di sangue, si stemperava minimamente di fronte alla volontà dimostrata di appartenere alla Nazione italiana: Il figlio dello straniero, se è nato in Italia diventa cittadino dopo un domicilio ininterrotto di dieci anni (la residenza per commercio non è domicilio) mentre può scegliere in caso di permanenza minore *ex artt.* 7-8 c.c. La donna straniera acquista la cittadinanza con matrimonio, senza perderla in caso di vedovanza (artt. 9 e 14). La naturalizzazione si concede per legge o decreto reale, nonostante risulti il domicilio e il giuramento, ma vale anche per moglie e figli se c'è la residenza. Peraltro, come forse è immaginabile, non la moglie, ma i figli hanno una possibilità in più, quella di rimanere stranieri se lo dichiarano (art. 5).

In conclusione, la cittadinanza liberale è di diritto e di fatto il legame, il vincolo che lega – verrebbe da dire a doppia mandata – l'individuo allo Stato perché in concreto, come il rapporto col fenomeno migratorio ha mostrato bene, ciò significò che l'individuo fu sottoposto allo Stato e alle sue politiche senza esserne affatto protagonista.

Il modello inverato dalle politiche successive al Codice è quello della cittadinanza-identità, invece che dell'appartenenza cosciente alla comunità di origine secondo l'idea di Mancini. L'appartenenza, dicono durante il dibattito nella formazione del codice, è tipica della famiglia come primo nucleo del diritto pubblico e dalla famiglia discende l'appartenenza alla Nazione³⁹.

³⁵ A.M. Banti, *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Roma-Bari, 2011 *passim*.

³⁶ «Afflitto dalla necessità di dare ancora più corpo allo Stato a pochi lustri dall'unificazione» sintetizza efficacemente L. Tedoldi, *Storia dello Stato italiano dall'unità al XXI secolo*, Roma-Bari, 2018, 73 e 81; sulla prima esperienza coloniale italiana, ricercandone la cifra tipica di un «metissage» che ha offerto in controtuce l'immagine di una madrepatria che cercava di risolvere i suoi problemi fuori da sé, I. Rosoni, *La colonia Eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana, 1880-1912*, Macerata, 2006.

³⁷ G. Cazzetta, *Patria senza territorio. Emigrazione e retorica dello Stato-Nazione*, in *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. 3. I multiformi profili del pensiero giuridico, Napoli, 2014, 147; interamente dedicato al diritto coloniale tra Otto e Novecento è il doppio volume dei *Quaderni fiorentini*, 33-34, 2004-2005.

³⁸ L. Tedoldi, *Storia dello Stato*, cit., 74 ss.

³⁹ F. Colao, *L'«Idea di Nazione»*, cit., *passim*; parlare di identità nazionale non è la stessa cosa di parlare di carattere nazionale ma come escludere che proprio non avere avuto 'coscienza' comune delle leggi della Patria abbia poi influenzato il nostro carattere? v. S. Patriarca, *La costruzione del carattere nazionale*, Roma-Bari, 2014, *passim*.

Il legame tra individuo e Stato è forte perché imposto ma non è originario.

Lo Stato, non la terra natia semplicemente. I detrattori dello *Ius soli* lo declamano come di tono medievale proprio perché lega alla terra, in una sorta di riedizione dell'inchiodamento del passato. Un argomento per contrastarlo che suona ancor più forte nel passaggio allo Stato nuovo e tale linea, sostenuta anche da Crispi, risultò perdente. La linea vincente è quella che afferma Sechi: «questione di razza e le diverse razze si trasmettono col sangue e non dipendono dal caso [...il luogo] della nascita»⁴⁰.

Questo approccio, rafforza ancora di più l'impressione di una cittadinanza che vale come identità, ma certo non per «comun sentire». La cittadinanza è decretata dall'Ordinamento prima del sentimento e della volontà del singolo individuo.

In questo contesto non deve quindi stupire che la donna straniera diventi cittadina italiana e ci rimanga, anche da vedova. La donna, nel nostro contesto giuridico, segue. Segue il marito se questi lo decide, anche fosse in un paese straniero (come abbiamo detto sopra), segue la strategia familiare della migrazione decisa anche per lei, segue anche per la legge che non le lascia nessuna possibilità decisionale.

Ci aiuta a capire la disciplina della perdita della cittadinanza (valorizzata nel recupero dello stato di cittadino o cittadina *ex artt.* 13-14). L'art. 11 del Codice dichiara che perde la cittadinanza colui che vi rinuncia, chi ne ottiene una estera, o chi accetta senza autorizzazione governativa un impiego o il servizio militare all'estero⁴¹. Nella prassi tale perdita della cittadinanza sappiamo che fu resa assai difficile e ostracizzata in aperta contraddizione con la presunta libertà individuale su cui si erano costruite le forme dell'ordinamento e che avrebbe dovuto essere anche libertà di migrare. Il dominio dell'interesse statale su quello individuale è tale che con la perdita di cittadinanza non va insieme la perdita dell'obbligo militare, né si scampa dalle pene per l'uso di armi contro la Patria (art. 12).

Se tale disciplina di cittadinanza poteva in qualche modo giustificarsi all'origine dello Stato italiano, già durante la grande migrazione degli anni Ottanta dell'Ottocento dimostra tutta la sua inadeguatezza imponendo agli espatriati una condizione esistenziale sospesa tra le esigenze personali di sopravvivenza e quelle della Patria, sentita sempre più lontana.

Guardando però la condizione femminile si può riscontrare, proprio in questo ambito, una coerenza di fondo che non si incrina. Con la perdita di cittadinanza del marito-capofamiglia indicata nell'art. 11 anche la moglie diventa straniera insieme ai figli minori⁴², fa eccezione solo colei che abbia mantenuto la residenza nel Regno, sempre appaiata ai propri figli minori. Senza filtri e mediazioni l'art. 14 del c.c. Pisanelli dichiara che «la cittadina che si marita ad uno straniero, diventa straniera» acquisendo la cittadinanza del marito mentre da vedova, al

⁴⁰ O. Sechi, *Cittadinanza*, in *Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza*, vol. VII, p. II, diretta da L. Lucchini, Torino, 1897-1902, 221, citato da P. Bonini, E.W. Di Mauro, G. Iovino, *Immigrazione e Cittadinanza. Riflessione su alcuni aspetti giuridici e politici*, Roma, 2019, disponibile open in <https://www.google.com/search?tbm=bks&q=Immigrazione+e+cittadinanza>, 6 novembre 2023.

⁴¹ Verrà chiarito con Circolari che solo i lavori di livello nazionale valgono, non i comunali o simili.

⁴² Comincia anche da qui quella lunghissima parabola non ancora giunta nella sua fase discendente che vede lo schiacciamento della condizione (giuridica, lavorativa, sociale) della donna adulta su quella del figlio minore in termini di tutela sociale dedicata ad entrambi come fossero uguali. Tale identificazione, completamente fuorviante, ha rappresentato la donna sotto la tutela (più o meno strumentale) proprio come fosse un minore, etichettandone l'esistenza tutta nella dimensione della categoria sociale. Ancora oggi – *mutatis mutandis* – continuamente è dato vedere nei testi normativi di legislazione sociale come le donne siano inserite in elenchi di soggetti sociali attenzionati, da prendere in carico, insieme a minori, disabili ed altri. Sembra incredibile doverlo chiarire ma tutte quelle condizioni esistenziali possono essere declinate al femminile, ma non dovrebbero essere affiancate all'essere donna in quanto tale, perché essere donna è ontologicamente semplicemente metà del genere umano. Al contrario, proprio per questo, spesso le categorie sociali sono doppiamente discriminanti quando siano femminili.

contrario, potrebbe recuperare la cittadinanza originaria ma solo a condizione che rientri nel Regno o vi si risieda. Tuttavia, la non centralità della questione dal punto di vista pubblico è tradita in modo lampante dal procedimento che non è automatico, perché ci vuole la dichiarazione di domicilio davanti all'ufficiale civile, condizione che fa intuire valutazioni di profilo economico-patrimoniale.

Pertanto, formalmente dichiarati liberi di emigrare (*ex art. 1, l. n. 5866/1888*) gli «Italiani di sangue», benché maschi adulti, scontarono sia l'ostruzionismo dovuto alla paura di perdere manodopera a basso costo per le industrie del nord-Italia, perché è soprattutto dall'arco alpino e appenninico settentrionale che espatriavano a livello continentale, sia il timore che l'emigrazione fosse proprio un motivo per evitare la leva obbligatoria⁴³.

Nei vent'anni a cavallo tra fine e inizio secolo espatriò verso varie regioni tedesche (poi anche svizzere) anche la manodopera femminile. Tra i migranti la presenza maschile fu comunque preponderante, ma è significativo che il dato si invertiva quando si trattava di migrazione minorile per cui tra i minori (sotto i 14 anni) le fanciulle potevano essere anche il quadruplo dei coetanei maschi. Le donne, adulte e non, partivano senza davvero sapere cosa le aspettasse e finivano spesso nell'ambito dei più disgraziati mestieri girovaghi (fioraie, venditrici di gelati o castagne a seconda della stagione) per le loro tradizionali competenze nel tessile, ma addirittura nelle fornaci o nella filiera del settore minerario o metalmeccanico, nonché nella manifattura degli orologi. Erano richieste perché lo sfruttamento poteva essere maggiore con i salari di almeno la metà rispetto agli uomini e che diventavano di un terzo se si trattava di bambine. Non mancarono i casi di prostituzione, una necessità conseguenza della condizione miserevole che però rinfocolava i timori moralistici e i pregiudizi che in patria già stigmatizzavano pesantemente la decisione di andarsene⁴⁴.

Nel 1888, il Governo Crispi nel mentre cercava di strutturare il sistema istituzionale, si preoccupò di portare all'Italia maggiore sviluppo economico per imprenditori e proprietari terrieri. Senza troppa attenzione per la libertà dei cittadini di second'ordine, la sua politica legislativa fu di regolamentare le condizioni minime del viaggio concependo l'emigrazione come un problema piuttosto di ordine pubblico. Già dal titolo della legge l'indicazione era molto chiara: «Disciplina della figura dell'agente e dell'emigrazione come ordine pubblico». Non si trattò in fondo che di una nuova versione dell'irrisolvibile conflitto tra ordine e libertà che percorse lo Stato liberale evidenziandosi ciclicamente ad ogni momento di cambiamento o di crisi, una versione per cui si fecero prevalere anche in questo ambito le ragioni dell'ordine costituito su quelle per cui i migranti erano partiti a cercare altre possibilità altrove. La moglie, come abbiamo detto, spesso era rimasta in Patria ma la necessità non lasciava troppo spazio ai desideri.

Un chiaro passo avanti lo fece, riguardo al suo scopo, la legge del 1902 di epoca Giolittiana, la prima organica sulla materia emigrazione e che lo Stato italiano non ha rovesciato per quasi un secolo, fino al 1992.

Gli Italiani di sangue, in massa, avevano cominciato ad emigrare non più solo entro il continente ma anche oltreoceano tra America del Nord e America del Sud, oltre che in Africa. Le cifre sono ancora oggi spaventose. Nei primi anni del secolo XX, tra il 1901 e il 1914, si è calcolato che lasciarono l'Italia 9.000.000 di persone. Tra gli anni Ottanta dell'Ottocento e i primi Settanta del Novecento furono 25/30.000.000 milioni gli Italiani che se ne andarono, più di quanti l'Italia ne contò appena unificata e furono, almeno nei primi vent'anni, praticamente solo uomini.

⁴³ L. n. 23/1901, in particolare art. 1, c. 1: «L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente» e Capo IV «Disposizioni speciali sul servizio militare e sulla cittadinanza», artt. 33-36.

⁴⁴ L. Mazzi, *Donne mobili. L'emigrazione femminile dall'Italia alla Germania (1890-2010)*, Isernia, 2012, 30 e 43 ss.

5. Il conflitto di cittadinanza. Nonostante ciò, gli italiani di sangue che arrivarono a *Ellis Island*, dove venivano registrati gli immigrati appena sbarcati, trovarono negli Stati Uniti (li prendiamo ad esempio) un paese che invece aveva scelto la cittadinanza territoriale, lo *Ius soli*. Gli Usa avevano avviato il proprio sviluppo in una cornice di profonda autonomia dai legami precedentemente avuti con la Madre Patria e coerentemente scelsero di far contare l'essere nato nel territorio dello Stato. Tale modello, valido anche per i migranti, si espliciterà nel tempo come assimilatorio ma certo prepotentemente alternativo a quella barriera giuridica eretta dall'Italia liberale in difesa di una identità nazionale etnica. Questa serviva davvero poco all'italiano migrato, ma al contrario fu fondamentale per lo sviluppo della Patria. Le rimesse, un vero «fiume di denaro», svolsero un ruolo determinante nell'economia del primo quarto del Novecento (esse furono circa 10 miliardi, il 25% della bilancia dei pagamenti) e paradossalmente divennero motivo ulteriore di interesse, negli Usa, per considerare l'italiano immigrato proprio dal punto di vista della sua potenzialità e intraprendenza, così da superare l'iniziale diffidenza legata all'abitudine del rientro nel paese natio, che andava infatti scemando⁴⁵.

In questo contesto di politica nazionale dell'emigrazione che sembra essere cambiata notevolmente orientandosi verso scopi e ragioni sempre più economiche, il profilo femminile del fenomeno rimane ancora legato alla cifra della «secondarietà». La donna segue la strategia del capofamiglia ed è costretta a fare ciò che deve, senza velleità. Per la Patria ciò è un bene. Se i nostri migranti si fossero considerati cittadini americani avrebbero chiamato a sé – forse – le loro famiglie smettendo di inviare le rimesse. Si trattò di un rischio che il nostro Paese non volle correre⁴⁶.

Vari furono per i nostri concittadini i problemi conseguenti. Con la norma sull'obbligo militare che veniva mantenuto dal paese natio l'esito fu dello *status* diffuso di «disertore». Nei fatti i nostri migranti non erano affatto liberi di scegliere a quale cittadinanza vincolarsi, tanto più che nel contesto dello spirito di espansione nazionalistica del tempo, sempre più dentro una visione poco interessata alla reale adesione dei sudditi ai valori della Patria, i governi liberali finirono persino per vedere le comunità immigrate all'estero come vere e proprie «teste di ponte» dell'ingresso commerciale italiano nelle Americhe, o comunque come *lobbies* di pressione a favore della Nazione di origine.

Fin dall'inizio, la politica migratoria italiana non ha guardato alle cause della migrazione dei suoi sudditi, ma ne ha invece valutato quella funzione poterono svolgere di fatto, anche senza nessuna consapevolezza.

6. I tratti permanenti dell'emigrazione femminile. In un contesto che, come abbiamo descritto, delimita fortemente anche la strategia del maschio capofamiglia dotato di poteri veri e propri di direzione sul resto del nucleo familiare, alla donna condizionata e limitata nella capacità giuridica dal Codice Pisanelli (*ex art. 134*) rimane lo spazio residuale delle proprie tradizionali competenze o dei propri saperi.

La possibilità di un suo contributo straordinario alla condizione economica familiare entra in gioco con la scelta migratoria solo quando le occasioni lavorative prima dai paesi di confine,

⁴⁵ Sull'intrinseca contraddittorietà del diritto liberale americano ed italiano rispetto alla ben limitata dallo Stato libertà di emigrare (o immigrare come altra faccia della stessa medaglia) è puntuale il lavoro di M. Pifferi, *Ius peregrinandi e contraddizione dell'età liberale. Qualche riflessione sulla "falsa" libertà di migrare in Italia e negli Usa*, in M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis (a cura di), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata, 2012, 253-273, 255-256.

⁴⁶ Sistemático il lavoro di E. Sori, *Mercati e rimesse: il ruolo dell'emigrazione nell'economia italiana*, in *Storia d'Italia, Annali*, 24, cit., 249-282, ha definito «unanime» la storiografia sul ruolo delle rimesse.

poi oltreoceano sono dirette a funzioni e ruoli tipicamente femminili.

Le italiane partono per la tessitura in Francia o per i servizi domestici nelle città del nord tra la fine del secolo e i primi del Novecento. Sono le figlie di un mondo rurale, soprattutto del sud ma non solo, che non riesce a sfamare tutti i suoi componenti. Tuttavia, magari quando i mariti coinvolti da lavori stagionali sono a casa, si apre anche per le mogli più giovani la possibilità di un'esperienza dolorosa ed emancipatoria insieme, quella del baliatico⁴⁷.

La storiografia ha condotto un lavoro più profondo e più diffuso sulle vicende delle italiane all'estero solo negli ultimi vent'anni anche a causa di una certa strutturale difficoltà di reperire le fonti del lavoro femminile, per ragioni plurime molto spesso rimasto misconosciuto formalmente⁴⁸.

Del baliatico abbiamo notizie già come rimedio presso le istituzioni di carità nella tarda età moderna. Gli orfanotrofi o Istituti assistenziali pagavano le balie per poter crescere i trovatelli e consentirono così alle donne di avere un ruolo nell'economia domestica segnando, in alcuni casi, anche le dinamiche della comunità⁴⁹.

Ben dopo l'antico regime però ci fu il fenomeno del baliatico italiano nella Francia meridionale del XIX secolo, in particolare le donne della Garfagnana⁵⁰, ma anche quello presso le famiglie inglesi trapiantate in Egitto durante il XIX secolo verosimilmente trainate dalle lavoratrici domestiche e dalle operaie tessili, come ha ricostruito Antonio Cortese⁵¹, poi ci fu un fenomeno di grande rilievo quando si aprì la strada dell'emigrazione oltreoceano dove la fama della ricchezza del latte materno delle italiane le aveva precedute⁵².

La scelta del baliatico fu foriera di una condizione femminile di emancipazione imprevista e indiretta, sia riguardo alle altre donne migrate, sia rispetto alla condizione che si era avuta o si tornava ad avere tornando a casa. La condizione di lavoro della balia era infatti legata a notevoli privilegi perché lei entrava nell'orizzonte familiare della padrona, mangiava e si vestiva bene perché necessario per la salute sua e di conseguenza dei lattanti, oltre che per l'onorabilità della famiglia datoriale.

Era comunque una condizione dettata dalla necessità perché le donne partivano sole lasciando a casa i propri figli prima ancora che tutti gli altri oneri familiari. Una scelta emotivamente dolorosa ma anche stigmatizzata pesantemente da uomini e donne. Non era cambiato con l'unità d'Italia l'orizzonte culturale che in passato includeva le donne solo in quanto madri e mogli devote, non era affatto superato il giudizio moralistico che non giustificava – neppure per bisogno – le donne che osavano muoversi da sole lasciandosi alle spalle la protezione maschile, sulla lunga scia di un antico regime che ha fatto molto fatica a

⁴⁷ A. Dadà, *Balie, serve, tessitrici*, in *Storia d'Italia*, Annali, vol. 24, cit., 107-121.

⁴⁸ Fin dal Settecento i mestieri femminili sono quelli non segnalati spesso nelle parrocchie, dove le donne di servizio erano semplicemente indicate come donne appartenenti a questa o quella famiglia, nobile o borghese, nel corso del XIX secolo, non come lavoratrice autonoma. Inoltre, sono spesso caratterizzati da alta mobilità, il lavoro domestico, il piccolo commercio, la manifattura, cfr. A. Dadà, *Balie, serve, tessitrici*, cit., 111.

⁴⁹ S. Cavallo, *Strategie politiche e familiari intorno al baliatico. Il monopolio dei bambini abbandonati nel canavese tra sei e settecento*, in *Quaderni storici*, a. 18, 1983, 53 (2), 391-420; A. Dadà, *Balie da latte: istituzioni assistenziali e privati in Toscana tra XVII e XX secolo*, Trapani, 2002; tuttavia proprio lungo l'antico regime non erano mancate le opinioni fortemente critiche verso il baliatico; filosofi e medici si erano prima concentrati sui possibili esiti nefasti per il bambino, dal Settecento invece anche sulle conseguenze sulla madre, come ricordava M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XVI al XX secolo*, Bologna, 1984, 367-387 occupandosi delle trasformazioni dei modi di allevare i figli.

⁵⁰ S. Salsi, *Immigrazione italiana delle donne in Francia* in *Dialoghi Mediterranei*, n. 22, 2016.

⁵¹ A. Cortese, *Il baliatico tra otto e novecento*, s.d., <https://www.altreitalie.it/pubblicazioni/rivista/n-53/acquista-versione-digitale/il-baliatico-nellemigrazione-italiana-tra-ottocento-e-novecento.kl>.

⁵² C. Falletti, *L'esodo. L'emigrazione italiana nelle Americhe dal 1861*, Formigine, 2021 *passim*, nota che ad un certo punto fu creato, nel 1913 un ufficio di collocamento femminile che si occupò anche di organizzare corsi di economia domestica.

passare⁵³. Non deve stupirci perché un trattamento simile subirono sempre a ridosso dell'Unità d'Italia le prime Maestre che seppero cogliere l'occasione della scuola dell'obbligo della legge Coppino per uscire da quelle pareti domestiche che avrebbero segnato il loro destino⁵⁴. Eppure, ci sembra innegabile che il baliatico è stata l'eccezione del lavoro femminile dell'epoca, perché decisamente ben pagato rispetto a tutte le altre occasioni (le lavandaie, le cameriere) e in quel contesto davvero prestigioso. Spesso la balia aveva due, tre, volte tanto del salario della servitù della casa.

Dei mestieri tipicamente femminili, per antonomasia quelli domestici, si evidenziava oltretutto lo squilibrio di salario con i lavoratori maschi che fino a tutto il Settecento e i primi anni dell'Ottocento avevano i ruoli più importanti anche nei servizi di domesticità. Persino nel tessile, che si considera in genere settore tipicamente femminile lo sfruttamento ha pesato due volte sulle donne. Anche l'emigrazione tessile si è diversificata con le donne nell'invisibilità del lavoro a domicilio, soprattutto dedite alla fase della filatura (di seta o altro) meno pagata e più precaria, e gli uomini nelle prime industrie con salari di almeno il doppio, finché si fa più importante la richiesta dell'industria pesante che li richiama in altri settori⁵⁵.

Le madri migranti pagarono la scelta di cogliere un'occasione di sopravvivenza familiare fatta con coraggio con la conseguenza anche dell'estraneità sostanziale dei figli lasciati. Sono quelli che oggi chiamiamo «gli orfani bianchi», rimasti con i nonni o affidati ad altre donne che rimanevano⁵⁶. Una condizione che ha caratterizzato anche i flussi contemporanei delle badanti, messe nelle identiche condizioni se non per la possibilità di oggi di un ricongiungimento familiare a volte possibile.

I mestieri profondamente legati alla «natura materna» della donna come unica rappresentazione femminile accettata socialmente, ancora per tutto il XIX secolo, sono stati anche la cifra di un'emigrazione femminile che caratterizzò la fase che dall'Unità d'Italia va fino alla Prima guerra mondiale. Solo dopo quella frattura cambierà davvero moltissimo, a partire dall'abrogazione dell'autorizzazione maritale che, in Italia, la fine della guerra portò con sé⁵⁷.

Le donne rimaste senza l'uomo autorizzante, perché disperso, morto, o tornato incapace per i traumi delle bombe, incappavano in tantissimi limiti per via della loro incapacità giuridica e l'economia del paese – volenti o nolenti – con loro doveva ripartire. Non per convinzione

⁵³ Si pensi che con l'età della Controriforma la fuoriuscita della donna dalla sfera di controllo maschile, da sempre malvista, si esacerba e che le istituzioni caritatevoli al tempo non garantivano la dote alle donne che facevano il mestiere della serva, A. Dadà, *Balie, serve, tessitrici*, cit., 115 ss. In effetti, la dote era una delle obbligazioni di tutela possibili per il datore di lavoro previste dal contratto.

⁵⁴ «Sparsa di tanti triboli» fu la condizione delle prime maestre d'Italia come ha mostrato a partire da un caso marchigiano A. Palombarini, *Storie magistrali. Maestre marchigiane tra Otto e Novecento*, Macerata, 2009; la c.d. *legge Coppino* è la l. n. 3961/1877 che introdusse, diversamente che la c.d. *legge Casati* del 1859, un quadro sanzionatorio in caso di non rispetto dell'obbligo di istruzione elementare.

⁵⁵ A. Dadà, *Balie, serve, tessitrici*, cit., 119-121 ma anche A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Roma, 2020 per l'imprinting della manodopera femminile a basso costo nella nostra rivoluzione industriale, oppure P. Passaniti, *Diritto di famiglia*, cit., 309, nt. 113 che ci ricorda che anche lo stipendio della Maestra, per lo più rurale, dipendeva da tante variabili e poteva prendere anche solo un quarto di quello del Maestro urbano.

⁵⁶ G. Del Grande, *Donne italiane immigrate in Francia: il mestiere baliatico*, in *Altritaliani*, 8 ottobre 2017, <https://altritaliani.net/donne-italiane-immigrate-in-francia-il-mestiere-baliatico/>, 6 novembre 2023.

⁵⁷ Sull'ampio spettro delle limitazioni di diritto e di fatto imposte attraverso tale istituto alle donne, quali cittadine «mediate» o «incompiute» mi permetto di rinviare al mio N. Contigiani, *La forzatura delle pareti domestiche e la cittadinanza 'mediata'* in P. Passaniti (a cura di), *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, Milano, 2016, 99-121 ed al più recente S. Bartoloni (a cura di), *Cittadinanze incompiute: La parabola dell'autorizzazione maritale*, Roma, 2021.

dunque, ma per necessità, il 17 luglio 1919 si arrivò all'abolizione⁵⁸.

7. Conclusioni. La Prima guerra mondiale prima e poi il Fascismo bloccarono l'espansione migratoria. Per quest'ultimo l'emigrazione divenne un segno di debolezza e di contraddizione con l'immagine di potenza e di crescita demografica che il Regime promuoveva. Sapientemente esso seppe far sparire l'emigrazione per sostituirla con i numeri della presenza del Fascismo nel mondo, i connazionali «straccioni», manodopera della prima ora, divennero «italiani all'estero», rappresentanti del «genio italiano». Le leggi razziali del 1938 fecero il resto⁵⁹. La crisi economica del 1929 aveva scosso gli Stati Uniti e il mondo intero, per cui dopo il blocco d'ingresso agli analfabeti sancito nel 1917, arrivarono anche gli inasprimenti del sistema delle quote. Ciò nonostante, durante il secondo conflitto mondiale molti italiani combatterono con le truppe americane, liberando l'Italia, molti, che ancora non erano americani, furono considerati cittadini di un paese nemico e internati (specie in California)⁶⁰. L'esperienza che vissero fu di un vero e proprio conflitto di cittadinanza con la relativa riproduzione degli squilibri presenti nel paese di origine, ma gli italiani e le italiane di allora vi furono costretti da uno spirito identitario imposto della Patria che poco o nulla tenne conto dei molteplici fattori sociali del fenomeno migratorio.

Il fenomeno dell'emigrazione femminile, però, ci pare di poter dire fu in certo modo ambivalente. Le donne subirono anche oltre i confini della terra patria le oppressioni disciplinanti che le volevano conformi ai modelli tradizionali nativi da un lato, lo smisurato sfruttamento lavorativo e salariale dall'altro, ma le loro esistenze vennero definitivamente stravolte dall'esperienza della migrazione, anche quando fu solo stagionale. Basti solo pensare alla mobilità e all'arricchirsi della dimensione dell'associazionismo nel lavoro, per di più internazionale.

Il velo fu squarciato e la tutela maschile a cerniera del confinamento domestico sempre meno possibile ed efficace oltre gli spazi privati perché le occasioni di ripensarsi, a poco a poco, si venivano comunque moltiplicando.

Abstract. L'Italia liberale affronta i processi migratori, europei ed extracontinentali, condizionata dalla politica della cittadinanza fondata sul modello *ius sanguinis*. Il valore tradizionale del sangue fu scelto come fondativo della cittadinanza liberale e dell'ordine familiare diseguale per ragioni identitarie e di *State building*.

In particolare, gli italiani migranti (adulti e minori) non ebbero garanzie e protezione da parte della madre patria ma doveri ed obblighi da rispettare come quello alla leva obbligatoria.

⁵⁸ G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale, percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, 2011, *passim*, ha spiegato molto chiaramente come il nostro codice civile abbia avuto funzioni che sono andate ben al di là del contenitore legislativo che distrugge e i contenuti del passato e che è stato sostenuto anche con argomenti diretti a negare la centralità della legge, la sua supremazia indiscussa tra le fonti del diritto; in coerenza la discussione sulla presenza o meno dell'autorizzazione maritale nel Codice fu articolata, tanto che l'istituto non era presente nel *Primo Progetto Cassinis* del 1860, ma con la forza anche delle autorità giudiziarie che dettero parere contrario all'abrogazione e nonostante lo spirito di laicizzazione della famiglia voluto da Pisanelli, la forza della tradizione prevalse nell'occasione dell'Unità passando attraverso la voce della Commissione Senatoria che il progetto di quest'ultimo quasi riscrive. L'autorizzazione inserita nel Codice del 1865 finirà, dunque, per essere scalzata solo dalle drammatiche conseguenze del primo conflitto mondiale che portarono con sé le «Norme circa la capacità giuridica della donna». Fu pragmatismo, non spirito d'uguaglianza. Il dibattito si era legato tutto alla relazione patrimoniale con i beni di famiglia che la donna avrebbe potuto o non potuto gestire senza autorizzazione e dal medesimo punto ripartì dopo la guerra, quando senza gli uomini furono le sole a poter/dover fare atti giuridici sui beni, cfr. P. Passaniti, *Diritto di famiglia*, 216-242.

⁵⁹ Il r.d. n. 1381/1938 non fu mai convertito in legge venne ripreso dal r.d. n. 1728/1938.

⁶⁰ S. Sacco, *Noi a casa loro. I migranti italiani in America*, Firenze, 2018, *passim* e M. Petrelli, *L'emigrazione italiana negli Stati Uniti*, Bologna, 2011.

Spesso, il modello dello *ius sanguinis* creò loro una condizione critica: stranieri nei paesi di migrazione e sospetti per l'Italia. In questo contesto, le donne italiane seguirono le politiche familiari di migrazione perché prive di autonomia giuridica ex codice civile 1865. Tuttavia, inaspettatamente, gli esiti delle migrazioni femminili furono di emancipazione.

Le donne emigrate sperimentarono difficoltà ma anche autonomia e riconoscimenti salariali importanti, come nel caso delle balie. Le donne rimaste sole in Italia assunsero compiti e ruoli volti all'esterno della famiglia per l'assenza maschile anche nella gestione patrimoniale con sempre maggiore presenza anche nello spazio pubblico.

Abstract. Liberal Italy faces migratory processes, both European and extracontinental, conditioned by the politics of *ius sanguinis* citizenship model. The traditional value of blood was chosen as the foundation of liberal citizenship and unequal family order for reasons of identity and State building.

Italian migrants (adults and minors) did not have guarantees and protection from the motherland but duties and obligations to be respected. One example was the conscription. Often, this 'ius sanguinis' model created a critical condition for them. They were foreigners for the new Countries, and they were suspicious citizens for Italy. In this context, Italian women followed family migration policies because they had no legal autonomy under the Civil Code 1865. However, the results of women's migrations were emancipatory, unexpectedly.

The migrated women experienced difficulties but also autonomy and important wage awards, as in the case of nannies. Women who were left alone in Italy took on tasks and roles outside the family. The absence of men became necessary an increasing presence in the public space, also in asset management.

Parole chiave. Italia liberale – codice civile – *ius sanguinis/ius soli* – cittadinanza – migrazioni femminili – baliaico.

Key words. Liberal Italy – civil code – *ius sanguinis/ius soli* – citizenship – female migrations – wet nursing.